



COMUNE DI DECIMOMANNU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2019

Integrato con Deliberazione n. 29 del 16 luglio 2020

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.04.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26.05.2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 04.04.2024

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.04.2024

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 12.06.2025



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - FONTI NORMATIVE	4
ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO ...	4
ARTICOLO 4 – NORME GENERALI.....	5
ARTICOLO 5 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	6
ARTICOLO 6 - MANIFESTAZIONI RICORRENTI.....	7
ARTICOLO 7 - ALTRE MANIFESTAZIONI	7
ARTICOLO 8 - ATTRAZIONI NOVITÀ	7
ARTICOLO 9 - CONCESSIONE DELLE AREE	8
ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	8
ARTICOLO 11 – CONTENUTO DELLE DOMANDE - GRADUATORIA	9
ARTICOLO 12 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	11
ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	12
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LE MANIFESTAZIONI RICORRENTI	14
ARTICOLO 15 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ED ESAME DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	16
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO	18
ARTICOLO 17 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE	20
ARTICOLO 18 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TASSA RIFIUTI	21
ARTICOLO 19 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ.....	21
ARTICOLO 20 - REVOCA DELLE CONCESSIONI	22
ARTICOLO 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	22
ARTICOLO 22 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE	22
ARTICOLO 23 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI	23



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE
ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

ARTICOLO. 24 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE	25
ARTICOLO 25 – RAPPRESENTANZA.....	25
ARTICOLO 26 – SOSTITUZIONI, CAMBI E RINUNCE	26
ARTICOLO 27 - SUCCESSIONE E SUB INGRESSO	27
ARTICOLO 28 – SANZIONI	27
ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE E REVOCÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	28
ARTICOLO 30 – RISERVA.....	28
ARTICOLO 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI	28
ARTICOLO 32 – ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI PRECEDENTI E ENTRATA IN VIGORE.....	29



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, emanato in esecuzione del disposto dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche e integrazioni, disciplina la concessione delle aree comunali per la installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle attività di spettacolo viaggiante installate su aree diverse o private ove queste siano assunte in comodato dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 2 - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è redatto in conformità alle seguenti disposizioni normative:

- il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.18.3.1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- l'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 – 10.01.1985 - 01.06.89 successe modifiche e integrazioni;
- D.p.r. 31 Aprile1994 n. 394
- la Legge Regionale n° 24/2016;
- la Delibera della Giunta Regionale di approvazione delle Direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia-.” e relativi allegati;
- le Leggi vigenti in materia di attività di spettacolo viaggiante anche se non espressamente richiamate nel presente atto.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Sono “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, gli intrattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto ministeriale ai sensi dell'art.4 della Legge 8/03/1968, n.337.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per "attrazione" deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione IA dell'apposito elenco del Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e s.m.i.. Nell'ambito del presente Regolamento per "categoria" si intende la suddivisione di carattere generale delle varie attività ed attrazioni come dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337 (Piccole attrazioni, medie attrazioni, Grandi attrazioni).

Per "tipologia" si intende l'insieme delle particolarità tecnico costruttive e delle caratteristiche funzionali riferite alle singole attrazioni così come previste dall'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968 n. 337.

Sono "giochi o accessori" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.

Per "Gestore" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Per "Conduttore" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

Per "parchi di divertimento" si intendono i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante.

La nozione di parco di divertimento presuppone la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione collegata alla titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS, delimitazione dell'area mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

ARTICOLO 4 – NORME GENERALI.

L'esercizio delle attività di cui all'art. 3 è soggetto a:

- A) licenza d'esercizio a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune in cui l'esercente ha sede legale; il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso da parte dell'esercente dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
- B) autorizzazione a carattere temporaneo, ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S., rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nella licenza permanente.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

C) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante.

Tutte le attrazioni ricomprese nella licenza d'esercizio devono risultare registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo.

In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

ARTICOLO 5 – LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'area comunale disponibile per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 6 è quella antistante la piazza della chiesa di Santa Greca adiacente al Polo fieristico. Tale indicazione non costituisce impedimento a che l'area in questione, qualora non venga utilizzata o richiesta o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possa essere concessa per altri scopi.

Le attività di cui all'art. 3 possono essere comunque esercitate:

- A) all'aperto, sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337/68 e s.m.i.;
- B) all'aperto su aree private che presentino caratteristiche idonee alle attrazioni da installare, previo nullaosta da parte del proprietario per l'utilizzo dell'area;
- C) al chiuso, all'interno di strutture pubbliche o private che presentino dimensioni, caratteristiche strutturali e destinazione d'uso compatibili, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza e prevenzione incendi.

L'elenco di altre aree per manifestazioni occasionali sarà individuato con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Per ogni area l'elenco dovrà prevedere gli organici ottimali, ossia:

1. la categoria delle attrazioni (piccola, media o grande);
2. il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
3. gli orari di esercizio;
4. eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'atto della Giunta deve, altresì, individuare gli spazi in cui dovranno trovare collocazione le eventuali abitazioni, roulotte, automezzi al seguito delle attività.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di concedere in via occasionale aree pubbliche per l'impianto di una o più attrazioni per periodi limitati e compatibilmente con altre esigenze.

Dette aree sono reperite anche all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, equamente, in relazione alla consistenza degli spazi idonei ed ai fruitori potenziali.

ARTICOLO 6 - MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Ai fini del presente regolamento sono da intendersi "manifestazioni ricorrenti" le seguenti manifestazioni:

- festeggiamenti in occasione di Santa Greca di maggio nel periodo compreso tra i giorni 25 aprile e 10 maggio;
- festeggiamenti in occasione di Santa Greca di settembre, che si tiene ogni anno nel periodo compreso tra il venerdì precedente l'ultima domenica del mese di settembre e il martedì successivo;

L'istituzione, la modifica della collocazione temporale e la soppressione delle "manifestazioni ricorrenti" di cui al presente articolo sono stabilite mediante deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 7 - ALTRE MANIFESTAZIONI

Le date di svolgimento di altre manifestazioni potranno essere stabilite compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 8 - ATTRAZIONI NOVITÀ

Nell'ambito dell'organico può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della deliberazione di individuazione dell'elenco delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" appartenenti alla categoria delle grandi, delle medie e delle piccole attrazioni.

Si considerano attrazioni novità PER TUTTE E TRE LE CATEGORIE solo le attrazioni con anno di costruzione non antecedente sei anni dalla manifestazione di riferimento.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

In occasione delle manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 6 il numero massimo delle attrazioni novità è così determinato:

- Festa di Santa Greca di maggio:
 - grandi attrazioni: 1
 - medie attrazioni: 1
 - piccole attrazioni: 1
- Sagra di Santa Greca di settembre:
 - grandi attrazioni: 1
 - medie attrazioni: 1
 - piccole attrazioni: 1

Per la festa di Santa Greca di maggio e la sagra di Santa Greca di settembre la dimensione massima dell'attrazione novità della categoria –grandi attrazioni- non potrà essere comunque superiore a mq 600.

ARTICOLO 9 - CONCESSIONE DELLE AREE

La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante è rilasciata dal Responsabile del Settore competente, all'operatore in possesso della licenza d'esercizio prescritta dalla normativa vigente, che abbia presentato regolare richiesta in carta legale.

La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante; l'esercizio dell'attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), 18.06.1931 n° 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 06.05.1940 n° 635, dalla Legge 337 del 18.03.1968, dal D.P.R. n° 394 del 21.04.1994, e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia ed è subordinata alla presentazione della D.U.A. al SUAPE.

ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda per l'installazione delle attrazioni per manifestazioni occasionali dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima del giorno in cui avrà inizio l'occupazione dell'area.

Per le manifestazioni ricorrenti, con appositi bandi saranno avviate le procedure ad evidenza pubblica per la concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante.

L'avviso pubblico dovrà essere emanato dal Responsabile del Settore competente, conformemente al presente Regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

domande, l'indicazione delle aree pubbliche disponibili, i requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla manifestazione.

I bandi saranno pubblicati all'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune.

Gli operatori interessati devono presentare richiesta al Comune nei termini previsti dal bando.

Le domande pervenute prima della pubblicazione dell'avviso non saranno prese in considerazione e le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno escluse.

Gli esercenti che sono tenuti per legge a possedere un domicilio digitale -Posta elettronica certificata-PEC- hanno l'obbligo di presentare la domanda tramite quest'ultima alla pec del protocollo di questo ente: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it .

Ai partecipanti che non abbiano l'obbligo della PEC o in caso di malfunzionamento della stessa è consentito il recapito in busta chiusa e la consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune o l'invio con raccomandata A/R.

Nell'oggetto della PEC o nella busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Domanda per l'assegnazione di area pubblica per spettacolo viaggiante in occasione della Festa di Santa Greca di Maggio” ovvero “Domanda per l'assegnazione di area pubblica per spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di Santa Greca di Settembre”

ARTICOLO 11 – CONTENUTO DELLE DOMANDE - GRADUATORIA.

Nelle domande rese in carta legale, da presentare al protocollo utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi del d.p.r. 445/2000, dovranno essere indicati **pena l'esclusione**:

- a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (pec); dati di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ragione sociale della società;
- b) codice fiscale, partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti morali di cui al TULPS e s.m.i;
- d) il possesso dell'attrazione che si richiede venga autorizzata, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda e in caso di locazione o cessione d'azienda gli estremi del relativo titolo giuridico;
- e) estremi della licenza permanente d'esercizio, data e comune che ha rilasciato il titolo con indicazione degli estremi di integrazioni e/o modifiche e codice identificativo di ogni singola attrazione, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di attribuzione;



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

f) periodo per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture.

g) Indicazione esatta della/e denominazione dell'attrazione/i, e non nome di fantasia, risultante dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, la categoria di appartenenza in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori e il codice identificativo con estremi del provvedimento di rilascio, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata in posizione ben visibile sull'attrazione stessa.

Qualora l'indicazione e la denominazione assegnata alla/e attrazione/i con regolare provvedimento di rilascio del codice identificativo non risulti invece coerente con le denominazioni risultanti dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti sarà cura e onere della/e ditta/e esercente/i provvedere all'adeguamento della classificazione secondo le disposizioni vigenti in materia.

h) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione espressa in metri quadrati compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc. ed allegata la proiezione al suolo dell'ingombro in movimento con planimetria redatta e firmata da tecnico abilitato. Il calcolo della superficie dell'attrazione deve essere ricompresa all'interno di figure geometriche semplici.

Qualora si riscontri che le dimensioni dichiarate siano difformi da quelle reali l'attrazione sarà esclusa dalla planimetria e dovrà necessariamente abbandonare la piazza, inoltre il punteggio acquisito sarà azzerato.

i) presenza nelle sagre degli anni precedenti con l'esatta indicazione delle attrazioni con le quali si è stati presenti.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- La dichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti, oltre al rappresentante legale che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa, da rendere su modello predisposto dall'Amministrazione comunale;
- dichiarazione indicante presso quale ente è depositato il libretto di attività sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
- Dichiarazione di designazione di una o più unità di personale con funzioni di addetto antincendio a rischio alto per ogni ditta fermo restando che il numero di addetti antincendio deve essere commisurato alla tipologia dell'attrazione e alla dimensione della stessa; alla dichiarazione deve



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

essere allegata copia conforme all'originale dell'attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione.

- in caso di società cooperativa idonea documentazione da estratto del libro soci qualora non ancora risultante l'aggiornamento presso il registro delle imprese, con l'obbligo di trasmissione di ogni successivo aggiornamento qualora intervengano modifiche dopo la presentazione della domanda.
- Per le medie e grandi attrazioni si dovrà presentare la foto della targhetta di identificazione in cui viene individuato il codice identificativo e il nome dell'attrazione, la foto del mestiere in esercizio nei sei mesi precedenti dalla quale si evince esattamente la attrazione nella sua interezza estetica comprensiva di facciate decorative, pedane, rivestimenti e ogni elemento scenografico previsto.
- Per le piccole attrazioni si dovrà presentare la foto della targhetta di identificazione in cui viene individuato il codice identificativo e il nome dell'attrazione, la foto del mestiere in esercizio nei sei mesi precedenti dalla quale si evince esattamente la tipologia di attrazione. Sarà poi cura dell'Amministrazione individuare la categoria di appartenenza
- Per le ATTRAZIONI NOVITA è richiesto l'estratto del libretto tecnico che dimostri l'anno di costruzione.

ARTICOLO 12 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande pervenute verranno esaminate dal settore competente che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni non indicate nelle medesime e a fare la relativa istruttoria con la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Qualora non venga allegata la documentazione indicata al precedente articolo le attrazioni verranno incluse nella graduatoria provvisoria con riserva, con possibilità di integrare su richiesta dell'ufficio competente, nel termine assegnato improrogabilmente dall'ufficio a pena di esclusione dalla graduatoria definitiva.

La mancata regolarizzazione e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento, l'esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà anche la decurtazione di 5 punti dal punteggio di anzianità acquisito risultante dalla graduatoria dell'anno precedente risultante agli atti d'ufficio.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda hanno il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità.

ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le procedure per l'assegnazione dei posteggi alla festa di S. Greca di maggio e alla sagra di S. Greca di settembre sono distinte; pertanto, nell'attribuzione del punteggio si terrà conto solo della partecipazione all'una o all'altra manifestazione.

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante verrà attribuito il punteggio seguente: Punti 1 (uno) per ogni anno di presenza dell'attrazione per cui si presenta istanza, dando per acquisito il punteggio maturato fino all'anno precedente come risultante dalle graduatorie della festa di maggio e della Sagra di Settembre approvate dall'Amministrazione.

Le attrazioni con pari punteggio verranno collocate in graduatoria in ordine di registrazione al protocollo del Comune.

Non sono ammessi i "doppioni" delle grandi e medie attrazioni.

Per la sagra di Santa Greca di settembre è consentita l'installazione di un numero massimo di 3 (tre) gonfiabili.

Non sono considerati "Doppioni" le attrazioni aventi le stesse caratteristiche delle giostre per adulti ma di dimensioni ridotte, destinate esclusivamente ai bambini.

Sono considerati doppioni non solo le attrazioni aventi lo stesso nome e/o le stesse funzioni, ma anche quelle che, pur presentandosi con nomi o tematiche differenti, risultano pressochè identiche per tipologia di movimento, percorso o esperienza offerta. In sostanza, due attrazioni non possono essere considerate distinte se svolgono la stessa funzione o propongono un intrattenimento equivalente, anche in presenza di variazioni puramente estetiche.

Per i doppioni di gonfiabili si intendono le attrazioni avente lo stesso tema (es. 2 gonfiabili con tema "Circus" sono considerati doppioni).

Per i doppioni di gonfiabili è ammessa la sostituzione del tema per motivi di usura senza la perdita del punteggio acquisito purchè rispetti le stesse dimensioni e non sia doppione di altro gonfiabile della stessa ditta.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per la categoria “piccole attrazioni” al fine di permettere l’installazione di almeno una attrazione per ogni tipologia risultante dall’elenco di cui all’art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, verranno redatte le sub graduatorie per ogni singola tipologia di cui all’art. 4 della legge di cui sopra, a seguito delle quali si procederà a redigere la graduatoria di assegnazione degli spazi che dovrà rispettare, a prescindere dal punteggio, il seguente ordine e priorità:

1. la prima attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia, con priorità al punteggio più alto;
2. la seconda attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia, con priorità al punteggio più alto;
3. la terza attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia con priorità al punteggio più alto;

È consentita l’installazione di un numero massimo di 3 (tre) attrazioni per ciascuna tipologia delle piccole attrazioni.

L’attrazione giostra a seggiolini qualora in posizione utile in graduatoria potrà essere installata esclusivamente in un angolo del perimetro.

Il Responsabile del settore competente predispone apposita graduatoria PROVVISORIA per categoria di attrazioni (grandi, medie e piccole) in base al punteggio determinato dall’anzianità di presenza nell’area stessa di ciascuna attrazione maturata fino all’anno precedente come risultante dalle graduatorie approvate (farà fede la documentazione agli atti dell’Amministrazione).

La graduatoria provvisoria verrà approvata con atto del Responsabile del settore competente separatamente per piccole, medie e grandi attrazioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Entro il termine indicato nel bando potranno essere presentate eventuali istanze di revisione della posizione nella graduatoria provvisoria che dovranno pervenire, esclusivamente in forma scritta e sostenute da prove documentali, con le modalità indicate all’art. 10.

In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle istanze di revisione, saranno redatte le graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive per le grandi, medie e piccole attrazioni saranno approvate unitamente alla planimetria di massima predisposta dall’ufficio competente.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'obbligo di notifica si intenderà adempiuto con la pubblicazione sull'albo pretorio comunale online e pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune.

Qualora l'esercente non eserciti l'attività nello spazio assegnato, perderà il punteggio di anzianità maturato.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LE MANIFESTAZIONI RICORRENTI

La concessione delle aree pubbliche avverrà sulla base degli spazi disponibili.

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di spazi che avverrà esclusivamente in base alla disponibilità, alla graduatoria e alle norme vigenti in materia di sicurezza e di pubblica incolumità ma dovranno occupare quello individuato nella planimetria predisposta dall'Amministrazione comunale e assegnato in ordine di graduatoria.

Non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul suolo pubblico occupato in passato.

La superficie complessiva della piazza ammonta a:

- superficie luna park (al netto della corsia di emergenza) mq 13.100
- superficie comune tra le attrazioni pari a mq 8.100;
- superficie netta attrazioni mq 5.000;

Il numero massimo delle attrazioni ammissibili per la festa di Santa Greca di maggio è:

grandi attrazioni: 3

medie attrazioni: 12

piccole attrazioni: 15

In occasione della sagra di Santa Greca di settembre la superficie sopraindicata destinata a spettacolo viaggiante verrà ripartita come segue:

- a. Grandi attrazioni 33% del totale
- b. Medie attrazioni 60% del totale
- c. Piccole attrazioni 7% del totale

Nell'ambito delle percentuali sopraindicate sono da ricomprendersi anche le attrazioni novità di cui all'art. 8.

Le indicate percentuali per le grandi e le medie attrazioni possono essere incrementate fino ad un massimo del 2% qualora in fase di redazione della planimetria per l'assegnazione degli spazi, si rilevi che la superficie disponibile è insufficiente per garantire l'installazione dell'attrazione collocata utilmente in graduatoria.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Qualora un'attrazione abbia una superficie che determinerebbe un superamento dei limiti di ripartizione dell'area sopraindicati, si procederà allo scorrimento della graduatoria sino all'attrazione che abbia una superficie che consenta di rientrare nella ripartizione sopraindicata.

Gli spazi saranno assegnati in base alle graduatorie relative alle singole categorie di attrazioni (grandi – medie – piccole) scorrendo la stessa fino ad esaurimento dello spazio riservato alle singole categorie di attrazioni.

La superficie a perimetro residuale dall'assegnazione degli spazi alle grandi e medie attrazioni verrà assegnata in ordine di graduatoria di assegnazione descritta nel precedente articolo 12 alle piccole attrazioni con parete cieca in ordine di graduatoria partendo dal lato destro rispetto all'ingresso a salire verso la S.S. 130. Esaurito tale spazio si ripeterà la stessa procedura sul lato sinistro.

Non è consentito, salvo per carenza di spazi, il posizionamento di 2 piccole attrazioni affiancate che abbiano la stessa tipologia. Nel caso quella con punteggio inferiore sarà spostata di 2 stalli se disponibili.

Gli spazi residui saranno ridistribuiti, una volta esaurita la procedura indicata nel punto precedente, pro quota alle categorie rimanenti secondo le proporzioni sopraindicate, fino ad esaurimento della superficie fissata.

Qualora la ridistribuzione degli spazi residui per motivi tecnici e/o di sicurezza non fosse attuabile con i criteri stabiliti in precedenza, l'Ente si riserva di modificarla in base alle esigenze sopravvenute.

In caso di rinuncia lo spazio lasciato libero sarà occupato dall'attrazione in graduatoria che abbia un ingombro compatibile con lo spazio vuoto dando priorità alla categoria di appartenenza ovvero alle categorie secondo l'ordine "grandi, medie, piccole".

La concessione del suolo pubblico verrà rilasciata dal Responsabile del Settore competente a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva e della planimetria generale di inquadramento delle attrazioni.

La concessione del suolo pubblico costituisce procedura preliminare e separata dal rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 15 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ED ESAME DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

I concessionari, dopo che è stata rilasciata la concessione del suolo pubblico, provvederanno ad inoltrare la documentazione necessaria per l'esame da parte della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Trattandosi della fattispecie di più ditte che intendono installare contemporaneamente e nella stessa area le proprie attrazioni, è ammessa la presentazione di un unico progetto o di più progetti a firma di tecnico abilitato corredati dalla documentazione di seguito indicata:

Il progetto tecnico, generale o riferito a singole attrazioni o gruppi di esse, deve comprendere la collocazione delle attrazioni, il progetto degli impianti realizzati, in particolare quello elettrico, nonché tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (ad esempio: relazione generale e tecnica con tutti i materiali utilizzati, planimetrie generali, particolari costruttivi, schemi unifilari, sezioni di scavo, ecc.) esaustiva da poter essere valutata.

Il progetto e l'allegata documentazione sopra riportata dovranno essere presentati, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva e dalla planimetria, **entro i termini previsti nel bando**.

La Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo di norma si riunisce almeno due volte.

Nella prima seduta si provvede all'esame della relazione accompagnatoria e del progetto tecnico e di tutta la documentazione tecnica allegata, nella quale dovrà essere riportata:

- Individuazione delle vie di esodo, mezzi di estinzione antincendio in dotazione alle singole attrazioni, localizzazione dei punti di allaccio ENEL e dei Gruppi Elettrogeni (nel caso di presenza di questi ultimi dovrà essere presentata tutta la documentazione tecnica degli stessi), posizionamento dei quadri elettrici e delle linee di alimentazione, caratteristiche delle linee di alimentazione comprese la profondità di scavo delle stesse e i particolari costruttivi, caratteristiche dei quadri elettrici e i particolari tecnici degli stessi, impianto di terra comprese i particolari tecnici dello stesso, l'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza di ogni singola attrazione. Inoltre dovrà essere presentata la verifica delle linee di distribuzione di alimentazioni alle singole attrazioni
- Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità per il periodo in cui si svolgerà la manifestazione e della ricevuta del pagamento del premio qualora la prima scadenza della polizza sia superata, dalla quale si evinca il rinnovo.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato ossia di certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
- Idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici dell'attrazione (disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi)
- Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- Le attrezzature di sicurezza in possesso dell'attrazione.
- Dichiarazione sulle risultanze dell'ultima verifica effettuata estrapolata dal libretto dell'attività nel quale devono essere riportate, a cura del gestore, gli esiti su ciò che è stato rilevato.
- copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione (redatti in lingua italiana)
- copia del libretto dell'attività
- esiti delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sul rispetto delle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996.

Nella seconda seduta, che di norme deve svolgersi il giorno prima dell'inizio della manifestazione, la Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo procede al sopralluogo presso l'area interessata. Prima del sopralluogo, i titolari di concessione o i loro tecnici di riferimento dovranno presentare:

- La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività che deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al punto precedente, qualora sia il gestore dell'attività a sottoscriverlo, lo stesso deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante

- Le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 dall'impresa installatrice degli impianti realizzati, in particolare quello elettrico.

A seguito della effettiva installazione delle attrazioni, la Commissione di vigilanza effettuerà il sopralluogo ai fini del rilascio del prescritto parere.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale per i locali di pubblico spettacolo.

Pertanto nessuna attrazione in assenza di detto parere potrà essere autorizzata all'esercizio salvo il caso in cui la stessa Commissione rimandi all'Amministrazione Comunale le opportune valutazioni in merito.

Si precisa inoltre che l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della pratica allo sportello SUAPE.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi, secondo le disposizioni dettate dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti indicate al successivo art. 23. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione per il decoro dell'area stessa.

È vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ogni alterazione o modifica causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a far eseguire a spese del concessionario il ripristino dello stato dei luoghi.

Il gestore dell'attrazione sarà responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e l'esercizio dell'attrazione (norme igienico-sanitarie, sicurezza dell'esercizio etc.), esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose.

Gli operatori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza; dovranno essere scrupolosamente rispettate le condizioni inserite nella licenza d'esercizio. Tutte le attrazioni ammesse dovranno essere installate nella loro interezza estetica, comprensive di facciate decorative, pedane, rivestimenti e ogni elemento scenografico previsto, per l'intera durata dell'evento. Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà la penalizzazione nel punteggio di anzianità maturato pari a punti 1.

Le attrazioni dovranno essere completamente installate entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, pena la decadenza della concessione.

È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Le attrazioni dovranno sospendere l'attività sonora durante lo svolgimento delle ceremonie religiose più significative.

L'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà in ogni caso essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M 14.11.1997 e successive modificazioni e integrazioni, al D.P.C.M. 16.04.1999, n° 215 e alle Direttive regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale al fine di non arrecare disturbo agli atti di devozione dei fedeli che si trovano nel vicino santuario. Impregiudicata l'eventuale applicazione della Legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le diffusioni sonore in ore e con modalità non consentite sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

In caso di violazione del presente articolo, commesse durante l'attività, la concessione in atto decade e l'interessato sarà escluso da qualsiasi concessione per i successivi tre anni.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile il cartello fornito dall'Amministrazione indicante il numero di posteggio.

I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. esibire la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione a richiesta degli organi di controllo;
2. provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;
3. ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi;
4. rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del Luna Park.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

L'Amministrazione comunale determinerà inoltre l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da un anno a tre anni, con conseguente decadenza del punteggio di anzianità.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 18 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TASSA RIFIUTI

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione Comunale e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale quota di partecipazione, eventuale cauzione e Tassa rifiuti.

La quota di partecipazione durante le manifestazioni occasionali è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico nella misura stabilita annualmente dalla Giunta comunale.

Durante le manifestazioni ricorrenti la quota di partecipazione è determinata con specifica deliberazione approvata annualmente dalla giunta comunale.

I concessionari dovranno altresì provvedere al preventivo pagamento della cauzione qualora dovuta nella misura indicata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale a garanzia della pulizia e del corretto utilizzo dell'area assegnata.

La concessione è altresì subordinata al pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa rifiuti calcolata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI ed in particolare dell'art. 10 – tariffa giornaliera.

Per la sagra di Santa Greca di settembre e di maggio il pagamento della quota di partecipazione e degli altri tributi dovrà comunque essere effettuato preventivamente al rilascio della concessione entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva pena l'esclusione e la perdita di tutto il punteggio acquisito per anzianità di presenza.

Le attrazioni novità dovranno obbligatoriamente corrispondere quanto previsto dal presente articolo entro il termine di 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e il mancato rispetto di detto termine verrà considerato come rinuncia alla partecipazione.

L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

ARTICOLO 19 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ

Le imprese dello spettacolo viaggiante di Paesi dell'Unione Europea e di Paesi stranieri non facenti parte, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e devono inoltre essere in possesso dell'autorizzazione e del contrassegno dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. n° 394/94.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 20 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione.

La revoca suddetta da diritto allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

È sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare o mancato pagamento di quanto previsto all'art. 18.

ARTICOLO 21 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora l'interessato, ingiustificatamente, non occupi l'area entro il giovedì antecedente la sagra, la concessione decade.

Eventuali rinunce parziali o totali all'installazione delle attrazioni, dovranno essere comunicate dai titolari al Comune entro il termine indicato dal bando.

La mancata comunicazione nei termini suddetti di eventuali rinunce all'installazione delle attrazioni determinerà, l'obbligo del pagamento, da parte dei titolari, della quota di partecipazione. La rinuncia dovrà essere motivata e comunicata tempestivamente, in caso contrario si perderà l'anzianità acquisita.

ARTICOLO 22 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di esercizio.
- e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri) con le limitazioni di cui all'art. 16.

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente sarà escluso dalla manifestazione nei due anni successivi e inoltre sarà azzerato il punteggio di anzianità.

In caso di inottemperanza alle disposizioni sin qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo e inoltre sarà azzerato il punteggio di anzianità.

È vietato l'abbinamento, lo scambio e lo spostamento di spazi senza preventiva autorizzazione del Comune.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Lo spazio concesso non deve rimanere incustodito.

L'assenza senza giustificato motivo comporterà la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

Costituisce occupazione abusiva l'occupazione del posteggio senza titolo autorizzativo e/o senza titolo di pagamento della quota di partecipazione; in tal senso e, sempre che non pregiudichi i diritti di terzi, sarà comminata una sanzione pari al triplo dell'importo complessivo dovuto e si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento;

In caso di occupazione di posteggi già attribuiti ad altri operatori, si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento e all'esclusione dalla sagra per due anni.

ARTICOLO 23 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI

I concessionari del posteggio, in ottemperanza al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, dovranno provvedere alla raccolta differenziata di tutti i rifiuti urbani prodotti dalla propria attività nell'ambito della manifestazione cui partecipano, ed in particolare gli imballaggi in vetro, lattine e metallo, plastica, carta nonché alla raccolta differenziata della frazione organica e la frazione secca residuale, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori, secondo le modalità di seguito elencate.

I rifiuti dovranno essere separati, raccolti e gestiti da ciascun concessionario che dovrà provvedere a stoccarli all'interno di contenitori/sacchi, forniti dal Comune anche per il tramite dell'appaltatore del servizio di Igiene Urbana, all'interno del posteggio assegnato. La responsabilità sulla gestione dei



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

contenitori/sacchetti e sulla qualità dei rifiuti conferiti è totalmente del concessionario che dovrà provvedere alla vigilanza e alla custodia degli stessi.

È vietato posizionare contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle aree comuni. È vivamente sconsigliato rendere disponibili ai clienti/spettatori i contenitori incustoditi per la raccolta dei rifiuti, bensì ciascun concessionario dovrà provvedere in proprio alla separazione dei rifiuti prodotti nell'ambito della propria attività anche qualora consegnati dai clienti/spettatori in transito.

Il comune, anche mediante l'appaltatore del servizio di Igiene Urbana, consegnerà i contenitori e i sacchetti per la raccolta differenziata; all'atto della consegna ciascun concessionario dovrà firmare un verbale di presa in carico dei contenitori. Qualora tali contenitori non dovessero essere restituiti, il comune tratterrà l'eventuale a cauzione a titolo di rimborso; nel caso in cui la cauzione non sia dovuta sarà applicata una sanzione pari € 250,00.

Le modalità di conferimento dei rifiuti sono le seguenti:

- Mediante sistema “porta a porta” all’interno di sacchetti anche dotati di TAG/codice di riconoscimento delle utenze (per le frazioni plastica, FORSU e secco residuale);
- Mediante il sistema “porta a porta” all’interno di contenitori carrellati/mastelli eventualmente dotati di TAG/codice identificativo dell’utenza (per la frazione plastica e FORSU i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere conferiti nei contenitori carrellati/mastelli imbustati);
- Direttamente presso l’isola ecologica mobile, dotata di contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile, che sosterà in orari prestabiliti e in diversi punti baricentrici durante le giornate in cui si svolgeranno le manifestazioni.

Si precisa che gli imballaggi in vetro/lattine dovranno essere conferiti sfusi all’interno dei contenitori dedicati consegnati dal comune, anche mediante l’appaltatore del servizio di Igiene Urbana.

Gli imballaggi in plastica dovranno essere conferiti all’interno dei sacchetti semitransparenti, eventualmente consegnati dal comune, anche mediante l’appaltatore del servizio di Igiene Urbana.

I rifiuti FORSU (frazione organica, fazzoletti, stoviglie compostabili), dovranno essere conferite all’interno di sacchetti eventualmente consegnati dal comune, anche mediante l’appaltatore del servizio di Igiene Urbana.

La carta dovrà essere conferita all’interno di scatole di cartone, di sacchetti in carta o sfusi all’interno dei contenitori di proprietà o consegnati dal comune, anche mediante l’appaltatore del servizio di Igiene Urbana.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Le modalità previste per la raccolta dei rifiuti, nonché gli orari e le aree di sosta dell'ecocentro mobile saranno contenuti nell'Ordinanza Sindacale che disciplina le misure per la tutela della sicurezza urbana, della salute e dell'igiene pubblica in occasione delle manifestazioni e saranno allegate alla concessione.

I contravventori saranno sanzionati ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, risultante da apposito verbale della polizia locale, determinerà l'immediata decadenza della concessione e la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

È vietata ogni forma di sub-concessione; in caso di violazione della prescrizione, la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sub-concessionario saranno esclusi da ogni forma di concessione del suolo pubblico per almeno tre anni e perderanno definitivamente il punteggio acquisito per anzianità.

Ogni sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le tre successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltra, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

ARTICOLO 25 – RAPPRESENTANZA

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, con le vigenti disposizioni di legge.

Per le Società regolarmente e legalmente costituite ed in possesso della relativa licenza di esercizio, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dallo stesso nell'ambito dei soci stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 26 – SOSTITUZIONI, CAMBI E RINUNCE

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione. Con la sostituzione si conserva il punteggio per anzianità, con il cambio no, trattandosi di attrazione differente.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione al protocollo del Comune. Il Responsabile competente provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima categoria dell'attrazione, salvo mancanza di spazi idonei. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, entro i termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi (certificato medico rilasciato da struttura pubblica, grave lutto familiare), l'esercente perde il punteggio acquisito per l'anzianità di presenza.

In occasione della sagra di Santa Greca di settembre e di maggio per le attrazioni novità il mancato pagamento di quanto previsto all'art. 18 entro il termine dei 30 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione verrà considerato come rinuncia alla partecipazione e si provvederà a fare nuova assegnazione secondo l'ordine della graduatoria.

Qualora l'esercente rinunci alla concessione dell'area per due manifestazioni consecutive perderà tutto il punteggio acquisito.

Nell'eventualità che il concessionario di una delle attrazioni ufficialmente ammesse all'organico del parco dichiari e dimostri, mediante idonea documentazione, di non poter partecipare alla manifestazione a causa di gravi danni subiti dalla propria attrazione per effetto di atti vandalici imputabili a terzi, è concessa, in via eccezionale, la possibilità di sostituire la suddetta attrazione con un'altra di analoga tipologia. L'attrazione sostitutiva dovrà essere tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dall'inizio della manifestazione, inserita nella licenza di esercizio del concessionario da presentarsi allo sportello SUAPE.

Resta in tal caso confermato il mantenimento del punteggio maturato per anzianità. La attrazione sostitutiva dovrà comunque rispettare i requisiti tecnici e di sicurezza previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ARTICOLO 27 - SUCCESSIONE E SUB INGRESSO

In caso di mortis causa, invalidità di lavoro, raggiunti limiti di età pensionabile e volontario ritiro dall'attività del titolare, il subentrante, se familiare entro il 3° grado, acquisirà lo stesso punteggio per attrazione a condizione che presenti apposito atto della denuncia di successione o atto notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda di sub ingresso nella medesima società dal quale risulti rilevata anche l'attrazione per cui si presenta richiesta.

L'avente causa per atto fra vivi, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa in riferimento alla specifica attrazione.

Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.

Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata per l'attrazione o attrazioni per cui si presenta richiesta fermo restando il disposto degli articoli precedenti.

ARTICOLO 28 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

A) occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni: sanzione pecunaria da € 150,00 a € 500,00;

B) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecunaria da € 150,00 a € 500,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

C) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa; sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

D) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;

E) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificamente sanzionata dai commi precedenti: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze l'Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte l'eventuale deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

ARTICOLO 29 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

È sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. In tal caso non compete alcun sgravio delle tasse pagate.

ARTICOLO 30 – RISERVA

L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di affidare la gestione del parco di divertimenti a un gestore individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

L'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di assegnare spazi pubblici con durata ultra annuale per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento in concessione ovvero mediante convenzione con il soggetto richiedente, finalizzata ad attribuire all'esercente, quale quota di partecipazione, le operazioni di vigilanza, pulizia e piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto tra le parti, nell'interesse della cittadinanza e senza oneri per l' Amministrazione stessa.

ARTICOLO 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n.337 del 18/03/1968 ed alle relative circolari ministeriali di attuazione, al



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

D.P.R. 21/04/1994, n.394 e successive modifiche o integrazioni, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché lo Statuto e quelle degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.

Saranno esclusi dalle concessioni e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano alla data di pubblicazione del bando per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti il 2024.

ARTICOLO 32 – ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI PRECEDENTI E ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti Regolamenti comunali in materia nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente atto.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria di rango superiore.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.